

Codice A13060

D.D. 18 dicembre 2014, n. 18

Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO). Mutam. temp. di destin. d'uso, con concessione ammin. e costituzione di servitu' di condotta/cavidotto per anni 99 a terzi, di porzione di mq. 60 circa in Loc. Rovina del terreno comunale di uso civico distinto al NCT Fg. 28 - mapp. 161, per posa tubazioni di distribuzione reti acquedotto ed ENEL, a integrazione D.D. Reg. Piem. n. 837 del 04.12.2013. Espressione parere favorevole.

Vista l'istanza prot. n. 0002995 del 17.11.2014 con cui il Segretario Comunale del Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 06.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, chiede l'espressione del parere di competenza finalizzato al rilascio dell'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di condotta/cavidotto interrati per anni 99 a favore di terzi, di una porzione di complessivi mq. 60 circa del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT NCT Fg. 28 – mapp. 161, per consentire la posa di tubazioni di distribuzione di reti dell'acquedotto e dell'ENEL in Loc. Rovina, per servire gli edifici ubicati a sud del Rio del Laghetto, in collegamento alle urbanizzazioni esistenti che passano lungo la Strada Provinciale Antrona-Campliccioli, a integrazione autorizzazione regionale già rilasciata con D.D. n. 837 del 04.12.2013, per necessità tecniche di modifica di parte del tracciato delle tubazioni e del relativo scavo, che ora interesserà anche l'area summenzionata anziché un tratto di strada pubblica;

vista la documentazione tecnica, di cui alla Circolare Regionale n. 20/PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, integrata dalla Circolare regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inviata dal Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO) unitamente all'istanza ricevuta in data 21.11.2014, con prot. n. 36090/7.10/2.140.20;

vista la relazione/perizia di stima del 19.09.2014, approvata con la precitata D.C.C. n. 36/2014, a firma del Tecnico Incaricato Dott. Arch. Giovanna BIONDA di Domodossola, che valuta in via forfettaria i canoni di concessione e le indennità "UNA TANTUM", dovuti dal/i privato/i Concessionario/i al Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO) per l'intera durata della concessione di anni 99, in ulteriori complessivi €. 150,00 (per il nuovo tratto di servitù), in aggiunta ai complessivi €. 200,00 già dovuti in virtù dell'precedente autorizzazione, tenuto conto che trattasi di allacciamenti pubblici (urbanizzazione primaria) a servizio di utenze private e delle cifre in uso per questo tipo di servizi;

considerato che, tenuto conto di valutazioni di Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzie del Territorio), di questa Amministrazione nonché di altre perizie asseverate inerenti concessioni per finalità analoghe su aree similari, l'ulteriore importo periziato in via forfettaria (per economicità, tenuto conto dell'esiguità dell'intervento) in complessivi €. 150,00, "UNA TANTUM" per l'intera durata della concessione di anni 99, con il sopracitato elaborato tecnico, con riferimento all'attualità, si può ritenere accettabile;

considerato ancora, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole all'ulteriore mutamento temporaneo di destinazione d'uso dell'area di Civico Demanio di complessivi mq. 60 circa, con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di condotta/cavidotto interrati in oggetto, disponendo, per la parte economica, che è dovuto dal/i privato/i Concessionario/i al Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO), un indennizzo in denaro complessivo "UNA TANTUM" al rilascio della concessione non inferiore a quanto periziato e ritenuto accettabile

dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte. Resta fermo l'obbligo di ripristino delle aree oggetto di autorizzazione, anche per gli eventuali danni ambientali, a cura e spese del/i medesimo/i privato/i Concessionari/o, al termine o al decadere della concessione (le aree di cantiere devono essere restituite recuperate al termine dei lavori di realizzazione delle opere di interrimento con compensazione tra scavi e riporti);

considerato infine che trattasi di mutamento temporaneo (anni 99) di destinazione d'uso delle aree e che, pertanto, le stesse rimangono gravate da uso civico e tutelate ai sensi dei disposti di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. anche durante il periodo di concessione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- vista la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29/09;
- vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;

ritenuto che l'esprimere parere favorevole finalizzato al rilascio dell'autorizzare da parte del Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO) a effettuare il mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di condotta/cavidotto interrati, della porzione di complessivi mq. 60 circa del terreno di uso civico in argomento, per darla in concessione a terzi, per un periodo di anni 99, per le motivazioni ed alle condizioni di cui alla premessa, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

determina

Di esprimere parere favorevole finalizzato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO) a mutare la destinazione d'uso di una porzione di complessivi mq. 60 circa del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 28 – mapp. 161, per

darla in concessione amministrativa, con relativa costituzione di servitù di condotta/cavidotto interrati, a favore di terzi, per un periodo di anni 99, per consentire la posa di tubazioni di distribuzione di reti dell'acquedotto e dell'ENEL in Loc. Rovina, per servire gli edifici ubicati a sud del Rio del Laghetto, in collegamento alle urbanizzazioni esistenti che passano lungo la Strada Provinciale Antrona-Campliccioli, a integrazione autorizzazione regionale già rilasciata con D.D. n. 837 del 04.12.2013, per necessità tecniche di modifica di parte del tracciato delle tubazioni e del relativo scavo, che ora interesserà anche l'area summenzionata anziché un tratto di strada pubblica;

che il Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione, con la relativa costituzione di servitù, che verrà stipulato con il/i privato/i Concessionario/i relativamente all'istanza in argomento, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il/i Concessionario/i non potrà/potranno operare sull'area in argomento prima di aver conseguito tutte le ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l'uso richiesto dell'area stessa e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

L'area di complessivi mq. 60 circa oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004 e con la L.R. n. 29/09 inoltre, al termine o al decadere della concessione, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, anche per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del/i privato/i Concessionario/i. Le aree di cantiere devono essere restituite recuperate al termine dei lavori di realizzazione delle opere di interrimento con compensazione tra scavi e riporti, sempre a cura e spese del/i privato/i Concessionario/i;

la concessione in argomento, con relativa costituzione di servitù, non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto periziato e ritenuto accettabile dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte e, più precisamente, versamento in denaro da parte del/i privato/i Concessionario/i al Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO), "UNA TANTUM" al rilascio della concessione, non inferiore a €. 150,00, in aggiunta ai complessivi €. 200,00 già dovuti in virtù della precedente autorizzazione, per l'intera durata della concessione stessa, fatti salvi i ripristini e quant'altro di cui al paragrafo precedente;

eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Concessionario/i) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'approvazione di verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

il Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO) dovrà destinare tutti gl'importi percepiti in virtù della presente autorizzazione prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse

generale della sua popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, utilizzarli nel rispetto della legislazione vigente in materia;

tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del/i privato/i Concessionario/i,

la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010,

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente
Marco Piletta